



CITTA' DI CAORLE

Provincia di Venezia

30021 CAORLE (VE) – Via Roma, 26 – Tel. (0421) 219111 r.a. – Fax (0421) 219300 – Cod. Fisc. e P.I. 00321280273

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Foglio notizie:

APPROVATO

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 19/12/2002

MODIFICATO

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 07/06/2005
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 22/04/2008
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 07/06/2005
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 19/03/2012

PUBBLICATO

All'Albo Pretorio per 15 giorni:
- all'adozione della delibera di modifica dal 29/03/2012

ENTRATO IN VIGORE:

in data 08/07/2005, sedicesimo giorno successivo alla prima pubblicazione, effettuata dal 23.06.2005, per la durata di 15 giorni.

in data 24/05/2008, sedicesimo giorno successivo alla prima pubblicazione, effettuata dal 08.05.2008, per la durata di 15 giorni

in data 14/04/12 sedicesimo giorno successivo alla prima pubblicazione, effettuata dal 29.03.12, per la durata di 15 giorni.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dei D.P.C.M. 1/3/1991 e 14.11.1997, dell'art. 6 della Legge 447/1995, degli artt. 3 e 7 della Legge Regionale del Veneto 21/1999 e dell'art. 1 del Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 215/1999.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte anche ad assicurare il rispetto delle normative di cui alla Legge 241/90, all'art. 659/2°co. del Codice Penale, agli artt. 9, 68 e 86 del T.U.L.P.S. - Regio Decreto 773/1931, all'art. 31 della Legge Regionale 29/2007 sulla disciplina dell'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché i Regolamenti comunali in materia di igiene, edilizia e commercio.

Nel presente regolamento vengono altresì disciplinate alcune specifiche attività rumorose, anche a carattere non temporaneo, di particolare rilevanza dal punto di vista acustico e nei riguardi della tutela della popolazione all'esposizione ai rumori.

Dal medesimo vengono escluse le fonti quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del C.P.

Sono escluse, altresì, le attività rumorose insistenti nell'ambito di un condominio, quali i servizi e gli impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso, dove prevalga la disciplina privatistica o i regolamenti condominiali e non si rilevi la sussistenza dei rapporti di natura pubblica.

TITOLO II DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

art.2 - Definizioni

Si definiscono:

- **Attività Rumorosa:** l'attività causa d'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
- **Attività rumorosa a carattere temporaneo:** qualsiasi attività rumorosa temporanea che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Proprio perché considerate temporanee, queste attività godono di limiti ed orari più permissivi, in deroga ai limiti acustici e di orario previsti dalla legge; in particolare, non si applicano i limiti differenziali, i limiti di zona e gli orari che distinguono il periodo notturno da quello diurno.- Il presente regolamento riporta le deroghe agli orari, ai limiti sonori e i conseguenti ulteriori vincoli a cui attenersi per effettuare attività rumorose a carattere temporaneo.

Sezione 1
CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

art. 3 – Norma di rinvio

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili, è consentita nei periodi previsti dal vigente "Regolamento sull'esercizio e l'allestimento dei cantieri edili", approvato con Delibera di Consiglio Comunale del 31.05.2005, n° 28.

Sezione 2
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO,
FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

art.4- Definizioni

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i circhi, i teatri tenda e altre strutture mobili di intrattenimento, i parchi acquatici, i festival, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali e di beneficenza, le manifestazioni sportive e quant'altro necessari per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei, di cui all'allegata tabella 1 categoria 1 - 2 e 4)

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti acustici previsti dalla Legge 447/95 come riportato nell'allegata tabella 1 categoria 3, le attività di intrattenimento e svago esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale presso pubblici esercizi, attività ricettive, sedi di circoli, associazioni e simili, del tipo: karaoke, musica dal vivo/concertino, musica con dj/intrattenitore (vocalist), musica d'animazione a scopo turistico-ricreativo, in forma strettamente sussidiaria e strumentale rispetto all'attività principale e senza alcun allestimento e/o modifica dei locali e con l'esclusione di qualsiasi forma di intrattenimento danzante.

Per quanto riguarda invece l'utilizzo dei seguenti impianti musicali quali: Televisore; Radio/lettore CD-MP3 o simili; Juke-box; ogni altro impianto elettroacustico di amplificazione idoneo alla propagazione sonora in filo-diffusione di musica di sottofondo presso tutte le attività commerciali e di servizi (pubblici esercizi, sale giochi strutture ricettive alberghiere, esercizi artigianali, circoli privati ricreativi), tali attività rumorose di supporto in via permanente agli esercizi stessi e con le modalità di cui al successivo art. 8 si intendono assentite fino alle ore 24.00 senza alcuna formalità preventiva.

Nel caso in cui gli impianti musicali quali Televisore; Radio/lettore CD-MP3 o simili; Juke-box; ogni altro impianto elettroacustico di amplificazione idoneo alla propagazione sonora in filo-diffusione di musica di sottofondo da ritenersi attività rumorose accessorie in via permanente, svolte presso tutte le attività commerciali e di servizi, di cui sopra, si protraggano oltre le ore 24.00 e fino alla chiusura dell'attività di esercizio autorizzata, dovrà essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune preventiva segnalazione di inizio attività come da allegato 3 al presente regolamento, corredata da una relazione tecnico acustica relativa all'installazione dell'impianto di limitazione sonora ai sensi del D.M. 215/1999. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione all'Amministrazione Comunale. La segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte del Comune. L'Ufficio Ecologia sulla base della documentazione presentata in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto

di prosecuzione dell'attività rumorosa e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui sopra, dall'Amministrazione è consentito intervenire in presenza del pericolo di un danno per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

Copia della segnalazione presentata all'Amministrazione Comunale di cui al presente articolo dovrà essere tenuta a disposizione nel luogo in cui si svolge l'attività rumorosa per i controlli da parte degli enti preposti.

E' auspicabile che i responsabili delle attività di cui al presente titolo adottino tutte le misure necessarie affinché l'impatto ambientale dell'esercizio rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità della zona.

art.5 - Limiti ed orari

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art.4 è consentito nei limiti ed orari indicati nella tabella 1 riportata in allegato.

I termini indicati in tabella sono basati su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.

Le categorie indicate nella tabella 1 sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.

In generale lo svolgimento delle attività rumorose indicate all'art.4, diverse da quelle indicate nella tabella 1, è consentito in tutte le giornate feriali e festive dell'anno nei seguenti orari:

nel periodo dal 1 ottobre al 30 aprile: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00

nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00.

I limiti indicati in tabella sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).

Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si realizza la manifestazione, si considera il limite di 65 dB(A) all'interno dei locali dove si svolge la manifestazione: dovrà essere pertanto utilizzata strumentazione moderna ed a norma. Inoltre la realizzazione della manifestazione è consentita previa verifica del rispetto degli indici di isolamento acustico di tutte le partizioni verticali ed orizzontali dell'unità immobiliare o della documentazione tecnica attestante quanto sopra. L'Ufficio Ecologia si riserva di richiedere la documentazione attestante la verifica di cui sopra e di impartire prescrizioni atte a moderare la rumorosità dell'evento.

Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori e definiti nel titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m) riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico.

Nel caso di lamentele da parte dei cittadini, l'Ufficio Ecologia ha facoltà di richiedere ai titolari dell'attività rumorose la redazione di una relazione di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica, sulla quale si esprime con proprio parere e si riserva di impartire prescrizioni e di proporre al Sindaco, previo accertamento fonometrico, la limitazione o la sospensione dell'attività rumorosa disturbante. La riattivazione dell'attività rumorosa eventualmente sospesa è condizionata alla realizzazione degli interventi previsti o prescritti dall'Ufficio Ecologia.

art.6- Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività rumorose a carattere temporaneo di cui all'art. 4, esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati nell'allegata tabella 1, ad esclusione di quelle effettuate con l'utilizzo in via permanente di impianti musicali acustici quali: televisore, radio/lettore CD-MP3 o simili, juke-box; ogni altro impianto elettroacustico di amplificazione idoneo alla propagazione sonora in filo-diffusione di musica di sottofondo, si intendono assentite previa presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive da parte dell'interessato di una segnalazione di inizio attività come da allegato 2 al presente Regolamento corredata delle ulteriori documentazioni volte a consentire le opportune verifiche di competenza dell'Amministrazione Comunale nel modo che segue:

- programma di tutte le attività rumorose individuate nell'arco dell'anno nei limiti consentiti;
- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità;
- l'elenco degli accorgimenti tecnico-organizzativi per il contenimento del disturbo.

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione all'Amministrazione Comunale. La segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte del Comune. L'Ufficio Ecologia sulla base della documentazione presentata in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività rumorosa e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 (trenta) giorni. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui sopra, all'Amministrazione è consentito intervenire in presenza del pericolo di un danno per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

Qualora intervengano variazioni rispetto a quanto preventivamente comunicato con la segnalazione di cui sopra, dovrà essere inviata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, anche a mezzo di strumenti telematici, idonea e preventiva comunicazione motivata di rettifica e contestuale variazione. Tale comunicazione si intende assentita dal momento della ricezione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Fatte salve le deroghe previste con apposito provvedimento nei giorni di martedì ultimo giorno di Carnevale, Ferragosto e San Silvestro, nei casi in cui, l'interessato intenda chiedere delle deroghe ai limiti ed orari per le manifestazioni indicate dall'allegata tabella 1, dovrà presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione, una domanda di autorizzazione in deroga come da allegato 1 al presente regolamento volta al rilascio di

apposita autorizzazione come stabilito dalla legge 447/95.

La richiesta di autorizzazione in deroga dovrà essere integrata con la seguente documentazione:

- programma delle manifestazioni, anche singola, individuate nell'arco dell'anno;
- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità
- l'elenco degli accorgimenti tecnico-organizzativi per il contenimento del disturbo confermati da relazione sull'impatto acustico, redatta da tecnico abilitato secondo le modalità indicate nelle linee guida regionali di cui all'allegato "Definizioni e obiettivi generali per la realizzazione della documentazione di impatto acustico" alla D.D.G. A.R.P.A.V. 3/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- dichiarazione di impegno a rispettare i limiti di legge e gli orari.

Le deroghe autorizzate secondo quanto stabilito nel presente regolamento, potranno comunque contenere prescrizioni specifiche volte a moderare la rumorosità dell'evento, anche preso atto del parere dei Servizi interessati (ARPAV, AULSS, Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, Polizia Locale) qualora richiesto dall'Ufficio Ecologia.

Le deroghe potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali ed al massimo fino all'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio dell'attività imprenditoriale, anche in relazione all'ubicazione del locale e alla conformazione del sito; entro tale orario deve cessare ogni attività di somministrazione ed accessoria di cui all'art. 31 legge regionale 29/2007.

Le richieste di deroga per le attività rumorose che si protraggono oltre le ore 24.00 dovranno essere debitamente motivate dal soggetto interessato.

Per le deroghe oltre le ore 2.00, e fino all'orario di chiusura della suddetta attività imprenditoriale autorizzata, dovrà essere fornita, oltre che la documentazione sopra elencata, anche una relazione di valutazione di impatto acustico (DDG ARPAV n. 03/2008), redatta da un tecnico abilitato in materia acustica, che stabilisca, inoltre, il raggio minimo oltre il quale i rumori prodotti dal locale non risultino più udibili, a partire da un valore di emissione sonora pari a 45 dB. Se entro tale raggio ricadono abitazioni e/o strutture turistico/ricettive ove vi sia permanenza di persone, la deroga potrà essere concessa solo in presenza dell'assenso di tutti gli interessati.

Il rilascio di autorizzazioni in deroga da parte dell'Ufficio Ecologia è subordinato alla presentazione delle domande nei termini precedentemente indicati ed alla completezza delle stesse.

In ogni caso, tutte le manifestazioni temporanee rumorose, anche autorizzate in deroga nel presente articolo, sono tenute al rispetto dei limiti non derogabili, posti a tutela dei frequentatori, relativi ai livelli massimi, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 215/99.

Nel caso di lamentele dei cittadini, il dirigente dell'ufficio Settore Servizi Tecnici si riserva di revocare l'autorizzazione in deroga rilasciata e/o di proporre al Sindaco, previo accertamento fonometrico, la limitazione o la sospensione della manifestazione. La riattivazione dell'attività rumorosa eventualmente sospesa è condizionata alla realizzazione degli interventi previsti nella relazione di cui sopra o prescritti dall'Ufficio Ecologia.

Copia della segnalazione presentata all'amministrazione comunale o dell'autorizzazione rilasciata dal Comune nei casi di deroga, dovrà essere tenuta a disposizione nel luogo in cui si svolge la/le manifestazioni per i controlli da parte degli enti preposti.

art. 7 sospensioni

Qualora un'attività rumorosa dia luogo ad emissioni sonore oltre i limiti acustici, orari e/o durata prescritti nel presente regolamento o nelle vigenti norme di legge statali regionali e penali, il Sindaco o il dirigente Settore Servizi Tecnici, ognuno per quanto dovuto, con propria motivata ordinanza, provvedono a limitare o sospendere l'uso della sorgente sonora mediante apposizione di sigilli alla sorgente stessa, causa del disturbo, se individuabile, oppure, a sospendere l'intera attività, stabilendo il termine entro il quale dovranno essere eliminate le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

art. 8 musica di sottofondo

L'utilizzo di impianti (Televisore; Radio/lettore CD-MP3 o similari; Juke-box) per diffusione di musica di sottofondo, come definito all'art. 4 comma 3, è consentito all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi e a tutte le altre attività commerciali, artigianali e di servizio tenuto conto anche di quanto stabilito dai Regolamenti comunali ivi vigenti.

Per la musica di sottofondo all'interno dei locali deve intendersi quella avente valori di emissione moderati e tali da non sovrastare il normale parlare degli avventori; diffusori acustici e gli amplificatori dovranno essere posizionati in modo tale da non permettere la percezione dei suoni all'esterno dei locali. Resta comunque fermo il rispetto dei limiti assoluti di zona ed i valori limite differenziali di immissione.

Per la musica di sottofondo all'esterno dei locali deve intendersi che: qualora l'attività ricada nel Centro Storico l'impianto di amplificazione esterno è consentito solo se il gestore è in possesso di titolo autorizzativo ai sensi delle vigenti norme in materia edilizia. Dette emissioni sonore dovranno essere moderate e tali da non sovrastare il normale livello di pressione sonora associata al conversare delle persone. I diffusori acustici dovranno essere installati e rivolti in maniera tale da contenere le immissioni il più possibile nell'area di pertinenza del locale.

Gli orari di esercizio della diffusione sonora dovranno conformarsi a quanto stabilito dal precedente articolo 4.

Resta comunque fermo il rispetto dei limiti assoluti di zona ed i valori limite differenziali d'immissione.

TITOLO III DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO

art. 9 - definizioni

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e all'intrattenimento ed allo spettacolo, quali ad es. luna park, discoteche, sale da ballo, sale giochi, locali notturni, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m) riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico. Il rispetto di tali limiti dovrà essere attestato dalla documentazione prevista dal DPCM 16/4/99 n. 215.

Nelle sale giochi per l'utilizzo degli apparecchi di intrattenimento con emissioni sonore posizionati

sia all'interno che all'esterno dei locali dovranno essere osservati gli orari di cui al precedente art. 5.

Nel Parco Divertimenti denominato "Luna Park" per l'esercizio delle strutture e delle attrezzature ricreative con emissioni sonore dovranno essere ugualmente osservati gli orari di cui al precedente art. 5.

Se si verificano lamentele da parte dei cittadini, l'Ufficio Ecologia ha facoltà di richiedere ai titolari dell'attività la redazione di una relazione di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica, sulla quale si esprime con proprio parere e si riserva di impartire prescrizioni e di proporre al Sindaco, previo accertamento fonometrico, la limitazione o la sospensione dell'attività rumorosa disturbante. La riattivazione dell'attività rumorosa eventualmente sospesa è condizionata alla realizzazione degli interventi previsti o prescritti dall'Ufficio Ecologia.

E' auspicabile che i responsabili delle attività di cui al presente titolo adottino tutte le misure necessarie affinché l'impatto ambientale dell'esercizio rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità della zona.

TITOLO IV ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE

art. 10 – limitazioni all'esercizio di industrie, arti, professioni o mestieri rumorosi

Al fine di limitare il disturbo alla quiete ed al riposo delle persone, l'esercizio di industrie o lo svolgimento di arti professioni o mestieri rumorosi è consentito, in tutto il territorio di Caorle, nei periodi come di seguito riportati:

periodo dal 01.05 al 30.09: tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00;

periodo dal 01.10 al 30.04: tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 20.00

Sono esclusi, per motivi di carattere igienico sanitari, i lavori di pulizia degli arenili, sono altresì escluse le attività professionali o i mestieri rumorosi autorizzati, organizzati e/o patrocinati dall'Amministrazione Comunale.

Rientra tra i mestieri rumorosi anche l'uso di macchine spaccalegna e di macchine e impianti rumorosi per lavori di giardinaggio (tagliaerba, motocoltivatori, trattorini, barre falcianti, ecc).

Le macchine sopra menzionate devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

art. 11 - altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Codice della Strada, emessa comunque a volume moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

art. 12 - cannoncini antistormo

In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo

- non orientata verso residenze;
- ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una recinzione;
- fascia oraria: 7.30 - 13.00 e 15.00 - 19.00: cadenza di sparo ogni 3 minuti;
- fascia oraria: 13.00 - 15.00: cadenza di sparo ogni 6 minuti;

art. 13 – razzi e fuochi d'artificio

A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- sagre paesane;
- particolari ricorrenze.

TITOLO V ABITAZIONI PRIVATE

art. 14 – uso di elettrodomestici ed impianti sonori

Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, giradischi, impianti stereofonici e simili, deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

art. 15 – impianti tecnici

L'impianto e l'uso di macchinari nei garages, nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

TITOLO VI SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE

art. 16 - applicazioni

Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 6:00 alle ore 22:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.

Il Sindaco può concedere deroghe alle condizioni fissate dal precedente art. 27 a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, e deve cessare entro quindici minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;

- congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

I segnali d'allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie, e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Fatte salve particolari deroghe concesse dal Sindaco, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:

- dalle ore 6.00 alle ore 01.00 e per un periodo continuativo non superiore a venti minuti, in occasione delle Grandi Festività;
- dalle ore 6.00 alle ore 21.30 e per un periodo continuativo non superiore a quindici minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

TITOLO VII SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

art. 17 - accertamenti

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati.

Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (DPCM 1/3/91, L. 447/95 e seguenti decreti integrativi), i responsabili sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti.

art. 18 - misurazioni e controlli

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.

Per le funzioni tecniche di controllo il Comune si avvale di A.R.P.A.V., qualora l'A.R.P.A.V. non esegua la verifica, tale incarico, a discrezione dell'Amministrazione, potrà essere assegnato a professionisti di fiducia. Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione, quando le misurazioni od indagini conoscitive siano espressamente richieste al Comune da parte di imprese industriali, artigianali e commerciali o da associazioni od anche da privati cittadini, è richiesto il rimborso delle spese che andranno a sostenersi e che saranno definite dall'Ufficio Ecologia, a carico del trasgressore se i limiti sonori non saranno rispettati, oppure a carico del richiedente se i limiti sonori saranno rispettati.

Il controllo del rispetto degli orari o di prescrizioni generali, di natura non tecnica, indicate nel presente regolamento o da provvedimenti conseguenti è di competenza del Corpo di Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia.

art. 19 - sanzioni

Richiamato il regolamento comunale sull'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai

regolamenti e alle ordinanze comunali, fatti salvi il Codice civile e il Codice penale, fatta salva l'applicazione del principio di specialità in relazione alle singole fattispecie previste dalle disposizioni normative statali e regionali in materia, in particolare dall'art. 10 della Legge 447/95 nonché quelle previste dall' art. 8 della Legge Regionale 21/99, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento saranno punite, ai sensi degli artt. 10 e 11 della legge 24.11.1981 n. 689, con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75,00 a Euro 600,00.

- Per le attività eseguite in orari diversi da quelli regolamentati è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00. In caso di recidiva della violazione la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nell'arco temporale di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della prima violazione. Quando la violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata. Alla seconda violazione accertata, il dirigente del Settore Servizi Tecnici emetterà ordinanza di sospensione dell'attività rumorosa per la durata di 10 giorni.
- Per le attività rumorose eseguite in assenza della preventiva segnalazione di inizio attività prevista dagli artt. 4 e 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00. In caso di recidiva della violazione la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nell'arco temporale di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della prima violazione. Quando la violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata. Alla seconda violazione accertata, il dirigente del Settore Servizi Tecnici emetterà ordinanza di sospensione dell'attività rumorosa per un periodo compreso tra 8 e 15 giorni.
- Per le attività rumorose eseguite in assenza della preventiva autorizzazione prevista dall'art. 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00. In caso di recidiva della violazione la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nell'arco temporale di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della prima violazione. Quando la violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata. Alla seconda violazione accertata, il dirigente del Settore Servizi Tecnici emetterà ordinanza di sospensione dell'attività rumorosa per un periodo compreso tra 16 e 30 giorni.

L'Organo di Polizia all'atto dell'accertamento della violazione, diffida anche verbalmente i trasgressori a terminare ogni attività rumorosa irregolare.

Per le strutture di cui al TITOLO III, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno può comportare, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente regolamento, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene. Eventuali modifiche alle sanzioni stabilite dalle Leggi dello Stato o della Regione si intendono automaticamente recepite dal presente regolamento.

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni contenute nel presente regolamento si rimanda a quanto previsto nella legge 24.11.1981 n. 689.

art. 20 – Norme di rinvio, abrogazioni di norme e disposizioni transitorie

Per la documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico di nuovi impianti, attività, progetti e/o infrastrutture volti alla realizzazione, alla modifica (anche di orario) o al potenziamento delle opere di cui all'art. 8 commi 2, 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, si rinvia alla medesima Legge 447/95 e successive modifiche introdotte dalla Legge 106/2011 e relativi chiarimenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Le modalità di presentazione sono indicate nelle linee guida regionali di cui all'allegato "Definizioni e obiettivi generali per la realizzazione della documentazione di impatto acustico" alla D.D.G. A.R.P.A.V. 3/2008, e successive modifiche e integrazioni.

Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia agli artt. 8 e 31 della Legge Regionale n. 29/2007.

Si intendono espressamente abrogati gli articoli relativi all'inquinamento acustico contenuti nel Regolamento Comunale di Igiene, in vigore fino all'approvazione del presente Regolamento. Essi sono sostituiti dagli articoli riportati nel presente Regolamento, che viene a costituire parte integrante del Regolamento Comunale di Igiene.

Si intende, inoltre, anche abrogata l'ordinanza n. 126 del 25.05.2000 avente ad oggetto "Limitazione all'esercizio di industrie, arti, professioni o mestieri rumorosi".

Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi ordinanza comunale in vigore che risultino in contrasto con il presente regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali e regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

art. 21 – Entrata in vigore

Le modifiche ed integrazioni al presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla sua esecutività.

Le attività rumorose in essere dalla data di entrata in vigore delle modifiche ed integrazioni al presente regolamento hanno 60 giorni di tempo dalla data di cui sopra per adeguarsi alle disposizioni impartite dallo stesso.

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
AI LIMITI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
CAORLE

Il sottoscritto

COGNOME NOME
 C.F.
 NATO A IL
 RESIDENTE A CAP E PROV
 IN VIA N.
 TEL. /FAX
 E-MAIL

in qualità di legale rappresentante del pubblico esercizio:

DENOMIN.
 C.F. o P.I.
 SEDE CAP E PROV
 IN VIA N.
 TEL. /FAX

ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Comunale, CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

- KARAOKE MUSICA DAL VIVO DJ/VOCALIST ANIMAZIONE
- ALL'INTERNO ALL'ESTERNO

del pubblico esercizio denominato:

sito in:

nel seguente periodo (se più periodi allegare calendario):

dal al

nel seguente orario:

dalle alle

motivazioni:

Il sottoscritto **DICHIARA** di aver preso visione della normativa nazionale in materia e del Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora, livello sonoro presunto in corrispondenza degli insediamenti abitativi potenzialmente disturbati ed ogni altra informazione ritenuta utile.

data _____

firma _____

La richiesta va inoltrata almeno 30 (trenta) giorni prima della data di inizio della manifestazione

SEGNALAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
CAORLE

Il sottoscritto

COGNOME NOME
 C.F.
 NATO A IL
 RESIDENTE A CAP E PROV
 IN VIA N.
 TEL. /FAX
 E-MAIL

in qualità di legale rappresentante del pubblico esercizio:

DENOMIN.
 C.F. o P.I.
 SEDE CAP E PROV
 IN VIA N.
 TEL. /FAX
 E-MAIL

ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Comunale, SEGNA LA

che intende svolgere una attività di intrattenimento denominata:

- KARAOKE MUSICA DAL VIVO DJ/VOCALIST ANIMAZIONE
- ALL'INTERNO ALL'ESTERNO

del pubblico esercizio denominato:

sito in:

nel seguente periodo (se più periodi allegare calendario):

dal al

nel seguente orario:

dalle alle

elenco delle principali attrezzature per la produzione, amplificazione e diffusione sonora che saranno utilizzate:

Allega la planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.

Il sottoscritto **DICHIARA** di aver preso visione della normativa nazionale in materia e del Regolamento Comunale.

data _____

firma _____

SEGNALAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE PERMANENTE

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
CAORLE

Il sottoscritto

COGNOME NOME

C.F.

NATO A IL

RESIDENTE A CAP E PROV

IN VIA N.

TEL. /FAX

E-MAIL

in qualità di legale rappresentante del pubblico esercizio:

DENOMIN.

C.F. o P.I.

SEDE CAP E PROV

IN VIA N.

TEL. /FAX

E-MAIL

ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Comunale, SEGNA LA

che intende utilizzare i seguenti impianti di amplificazione per la filodiffusione di musica di sottofondo oltre le ore 24.00:

- TELEVISORE RADIO LETTORE CD-MP3
- JUKE BOX ALTRO _____

del pubblico esercizio denominato:

sito in:

motivazioni:

Allega relazione tecnica acustica relativa all'installazione dell'impianto di limitazione sonora ai sensi del D.M. 215/1999.

Il sottoscritto **DICHIARA** di aver preso visione della normativa nazionale in materia e del Regolamento Comunale.

data _____

firma _____

TABELLA 1

C A T	DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	d u r a t a	N. M A S S I M O di g i o r i c o n s e c u t i v i	N. M A S S I M O di g i o r i a l l' a n n o	LIMITE in f a c c i a t a (dBA)	LIMITE ORARIO
1	CONCERTI IMPORTANTI ALL'APERTO (ad es. nelle piazze del centro storico., negli stadi) l'importanza è data dall'afflusso previsto	4 h	3	-	70/95	dalle 15 alle 24 dalle 16 alle 24 (1) (2) (3)
2	CONCERTI IMPORTANTI AL CHIUSO (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport) l'importanza è data dall'afflusso previsto	4 h	3	-	65	dalle 15 alle 24 (1) (2)
3	Concerti all'aperto e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale (ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.)	4 h	3	60	65	dalle 15 alle 23.30 dalle 16 alle 23.30 (2) (3)
4	Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, sagre paesane , punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, ecc. (se con concerti importanti, valutare insieme a cat. 1)	8 h	3	-	65	9 - 13 15 - 24 (2)

(1) comprende anche il sound check pomeridiano

(2) ad eccezione dell'ultima notte dell'anno e Ferragosto, per i quali verrà emanato apposito atto amministrativo

(3) periodo estivo dal 1° maggio al 30 settembre; periodo invernale dal 1° ottobre al 30 aprile